

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3709

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(URBANI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2003,  
n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni  
di violenza in occasione di competizioni sportive

*Presentato il 24 febbraio 2003*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le prime venti giornate del campionato italiano di calcio hanno fatto registrare una significativa recrudescenza degli episodi di violenza rispetto all'analogo periodo della scorsa stagione calcistica, nonostante un maggiore impiego di risorse ed un'accresciuta azione repressiva svolta dalle Forze dell'ordine.

Infatti, nonostante un incremento delle persone arrestate e di quelle denunciate, il numero delle partite caratterizzate da incidenti è quasi raddoppiato, rispetto a

quelle del campionato precedente, mentre il numero dei feriti è salito a 776, a fronte dei 139 del campionato precedente.

L'incremento degli episodi di violenza può essere ricondotto, principalmente, ai seguenti aspetti:

carenze strutturali di alcuni impianti sportivi: solo il 43 per cento risulta pienamente agibile;

accresciuta e ingiustificabile conflittualità nel mondo dello sport;

ostilità crescente delle tifoserie verso le Forze dell'ordine (tra le quali si registrano 562 feriti sui 776 totali);

minore efficacia dell'intervento di contrasto a seguito dell'avvenuta eliminazione dello strumento « dell'arresto differito », che consentiva di intervenire nei confronti degli episodi di violenza in un momento immediatamente successivo alla commissione del fatto, così evitando interventi destinati ad alimentare ulteriori tensioni.

L'analisi dei dati relativi all'attività svolta dalle Forze di polizia ed i risultati conseguiti durante il periodo di vigenza del cosiddetto « arresto differito », previsto dal decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, dimostrano in modo non equivoco l'effetto deterrente di tale istituto, che — rispetto al campionato precedente — ha fatto registrare l'incremento del 213 per cento del numero di arresti e denunce (che si abbatte al 4 per cento nel campionato in corso) ed un contestuale decremento del 27 per cento del numero degli episodi di violenza (+92 per cento nel campionato in corso) e la diminuzione del 62 per cento dei feriti tra le Forze dell'ordine (+480 per cento nel campionato in corso) e del 3 per cento dei feriti civili (+29 per cento nel campionato in corso).

È utile, infine, ricordare che su 818 persone denunciate e in stato di libertà, ben il 66 per cento è stato individuato in base alle riprese televisive come autore di reati per i quali sarebbe previsto l'arresto in flagranza che, per condizioni ambientali, non si è potuto effettuare. Dette persone, nelle more del procedimento, sono state libere di accedere agli stadi con possibilità di reiterare la condotta delittuosa.

Considerato che la maggiore azione repressiva svolta nell'ultimo anno dalle Forze di polizia non si è dimostrata da sola sufficiente a contrastare efficacemente i fenomeni della violenza nello sport, si è reputato opportuno intervenire

con l'unito progetto di revisione normativa, volto a rendere più efficace gli strumenti di prevenzione.

L'incremento allarmante e preoccupante degli episodi di violenza negli stadi, oltre a comportare un sempre maggiore aumento degli oneri finanziari — che si calcola in oltre 32 milioni di euro per le prime venti giornate di campionato — induce a ritenere che le norme vigenti siano allo scopo insufficienti o, quanto meno, poco efficaci. Si rende necessario, quindi, prevedere misure dirette a rendere più efficace la prevenzione e la repressione della violenza negli stadi affinché lo Stato possa garantire sicurezza e incolumità fisica a chi si reca allo stadio.

Con il provvedimento si introduce la previsione dell'arresto entro i limiti delle 36 ore successive al fatto, per gravi tipologie di reati di violenza in occasione di competizioni sportive e per le violazioni ai divieti e alle prescrizioni del questore, qualora la polizia giudiziaria non possa eseguire immediatamente l'arresto, ma abbia acquisito elementi nell'immediatezza del fatto.

Tale strumento rappresenta una garanzia nei confronti del cittadino. Infatti, si deve tener conto dell'estrema complessità del contesto ambientale nel quale è chiamata ad operare la polizia giudiziaria e considerare che i reati che vengono commessi in occasione di manifestazioni sportive nella stragrande maggioranza dei casi si verificano in aree ad elevata concentrazione di persone, dove l'interesse primario è indubbiamente la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. In tale situazione ambientale l'intervento delle Forze dell'ordine, finalizzato ad assicurare alla giustizia l'autore di un reato, assume una connotazione diversa dalla mera operazione di polizia giudiziaria, in quanto potenzialmente idoneo a provocare reazioni che potrebbero coinvolgere — anche con conseguenze gravi — persone estranee ai fatti violenti, presenti solo per assistere all'evento sportivo.

Ne consegue che poter disporre di uno strumento giuridico che consenta di procedere all'arresto dei responsabili dei fatti

criminosi in un momento successivo al fatto, riduce il rischio di coinvolgimento indotto di persone estranee e consente alla polizia giudiziaria di raccogliere più precisi elementi di colpevolezza riferiti ad individui ben identificati evitando, quindi, che nella concitazione del momento siano adottati provvedimenti di natura penale, anche restrittivi, nei confronti di persone solo apparentemente coinvolte nelle violenze.

La possibilità di considerare l'autore della condotta in flagranza anche in ore successive rappresenta un deterrente connesso alla prospettiva di poter essere comunque associati alle carceri in un momento non coincidente alla commissione del reato, pur essendo riusciti a non farsi individuare nell'immediatezza del fatto. Per altro verso, gli elementi dai quali risulta con evidenza l'autore della condotta effettuata al momento del fatto rappresenta, in ogni caso, una garanzia per il timore di accuse infondate o esagerate.

Il comma 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, viene introdotto per coordinare la disposizione contenuta nel provvedimento con le altre norme relative all'arresto.

In base alla legislazione vigente, infatti, non tutti i reati per i quali — in base al decreto-legge — è consentito l'arresto presentano limiti edittali di pena sufficienti per l'applicazione delle misure coercitive

(reclusione o arresti domiciliari); si potrebbe quindi verificare l'ipotesi che a seguito dell'arresto il giudice procedente sia tenuto a rimettere in libertà *tout court* il soggetto arrestato, nell'impossibilità di applicare le misure coercitive stesse.

Si è quindi introdotta la possibilità giuridica di applicare tali misure coercitive, svincolando l'applicazione stessa dai limiti previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera c) «... Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni» e dall'articolo 280 (« Condizioni di applicabilità delle misure coercitive ») del codice di procedura penale.

Per esigenze sistematiche, è consequenziale la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge.

L'attuazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento consentirà, da un lato, un risparmio di risorse economiche, dall'altro, un minore impiego di agenti di polizia, per la vigilanza in occasione di manifestazioni sportive, i quali potrebbero essere impiegati per altri compiti di interesse pubblico.

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE  
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

*ART. 8. (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive)**(omissis).*

*1-bis.* Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo *6-bis*, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale.

*1-ter.* Le disposizioni del comma *1-bis* si applicano anche per il contravventore al divieto di cui all'articolo 6, comma 1.

*ART. 6. (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)**(omissis).*

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice.

*(omissis).*

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2003.*

**Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza  
in occasione di competizioni sportive.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* sono sostituiti dai seguenti:

« *1-bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo *6-bis*, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis* quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale ».

2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003.

#### CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali.*

PISANU, *Ministro dell'interno.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0040820\*